

Maltrattamento dell'infanzia: un concetto da precisare

Luigi Fadiga

1. Una premessa quasi storica.

Molti anni or sono, quando ero giudice al Tribunale per i minorenni di Bologna, comparve sul quotidiano locale una lunga intervista al prof. Gianpaolo Guaraldi, neuropsichiatra infantile dell'Università di Modena, che parlava di un fenomeno poco conosciuto dall'opinione pubblica ma ben noto agli specialisti: il maltrattamento dell'infanzia. Guaraldi faceva riferimento agli studi di Ruth ed Henry Kempe¹, che pochi anni dopo egli stesso insieme ad Ernesto Caffo pubblicava in edizione italiana². Mal gliene incolse, perché appena letta l'intervista il mio presidente lo fece convocare dai Carabinieri diffidandolo a rivelare tutti i casi di maltrattamento di cui era venuto a conoscenza, perché altrimenti sarebbe incorso nel reato di omissione di referto.

2. Maltrattamento e codice penale.

Tale era a quell'epoca il livello di conoscenza del fenomeno in ambito giuridico, anzi in ambito giudiziario specializzato. Ma si trattava di un errore scusabile. Infatti solo il codice penale parlava di maltrattamento dei bambini, e ne parlava al plurale nell'art. 572 rubricato a quell'epoca "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli". Era ed è ancora un reato abituale di non facile accertamento, che presuppone condotte ripetute e sistematiche.

Un'altra norma dello stesso codice, l'art. 571, era ed è applicabile anche ai minorenni. Essa dava per scontato che si potessero percuotere o sottoporre a severissime punizioni fisiche o morali gli allievi poltroni o gli scolari testoni, considerando l'uso di percosse e punizioni un normale strumento educativo e correttivo. Ne puniva però l'abuso, sempre che dal fatto fosse derivato il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Irrisoria la pena edittale: minimo quindici giorni, massimo sei mesi. Se poi

1 Ruth S. Kempe, C. Henry Kempe, *Child Abuse*, London, 1978.

2 G.P. Guaraldi, E. Caffo, *Le violenze sul bambino*, Armando ed., Roma, 1980.

la vittima moriva, la pena prevista era da tre a otto anni: largamente inferiore a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale.

E' interessante notare che nell'articolo 571 non si parla di famiglia e tanto meno di figli. Certamente la norma è applicabile ed è stata applicata anche in questi casi. Resta tuttavia il sospetto che il legislatore dell'epoca (siamo negli anni Trenta) non li avesse in mente, e pensasse piuttosto agli apprendisti e agli scolari.

Con la riforma introdotta dalla legge nr. 172 del 2012, nell'art. 572 è scomparso ogni riferimento ai "fanciulli". Adesso la rubrica suona, infatti "Maltrattamenti contro familiari o conviventi", e punisce "*chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona che sia sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione istruzione cura vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o un'arte*".

I promotori della riforma non pensavano dunque ai minori e meno che mai ai figli piccoli maltrattati in famiglia ad opera dei genitori o dei conviventi, avendo invece in mente l'opportunità – anche politica – di una maggiore repressione delle violenze fra coniugi e coppie di fatto.

3. Restando in campo penale...

Manca dunque nel codice penale un riferimento espresso ai bambini maltrattati tanto all'esterno che all'interno della famiglia, il luogo dove secondo il comune sentire egli dovrebbe essere più protetto e dove invece subisce il maggior numero di violenze³.

Non si vuol dire con questo che il codice se ne disinteressi. Anzi, negli ultimi anni il legislatore ha fatto largo ricorso all'intervento penale con nuove norme dedicate al minore vittima, specialmente per contrastare la pedofilia. A puro titolo esemplificativo si citano gli artt. 600 *bis*, 600 *ter* e seguenti, 609 *quater*, e 609 *decies*. In quest'ultima norma il legislatore ha finalmente avvertito l'esigenza di considerare il fenomeno in modo più ampio del solo approccio penale, disponendo che il procuratore della repubblica che procede per uno di quei reati o per il reato di cui all'art. 572 ne dia notizia al tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale previsti dagli artt. 330 e 333 del codice civile.

Peccato che il destinatario sia sbagliato. Il legislatore non ricordava che il tribunale per i minorenni non può più procedere d'ufficio, per cui la

³ La percentuale dei maltrattamenti all'interno della cerchia familiare e ad opera di un familiare viene stimata intorno all'80% del totale.

notizia doveva e deve essere data dal procuratore ordinario al procuratore per i minorenni.

Insomma, l'intervento penale da solo non basta, e talvolta sono maggiori i danni che provoca al minore dei vantaggi. La norma penale ha per oggetto la punizione del colpevole, e opera malamente nel campo della prevenzione e del sostegno alla vittima. E il personale non ha formazione adeguata per agire insieme ai servizi sociali del territorio.

4. Una prospettiva più ampia: il *child maltreatment*.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nelle Linee Guida del 2006⁴ propone un concetto molto ampio del *child maltreatment*. Essa travalica la tradizionale partizione diritto penale/diritto civile e permette di cogliere il fenomeno nella sua complessità.

La definizione dell' O.M.S è la seguente: "Ogni forma di maltrattamento fisico e/o emotivo, di abuso sessuale, di incuria o trattamento negligente, nonché di sfruttamento commerciale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere".

Giova riprodurre la definizione nel testo originale: *All forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child's health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power*".

Dal canto suo, la psicologia suddivide il *child maltreatment* in quattro grandi aree: violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale e violenza da deprivazione (*physical abuse, sexual abuse, emotional and psychological abuse, neglect*).

Ed è proprio il *neglect*, cioè la deprivazione affettiva, la porta attraverso cui l'odierna nozione di *child maltreatment* entra nel nostro ordinamento giuridico.

4. Lo stato di abbandono.

4 World Health Organization, *Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generative evidence*, 2006. Si può leggere in traduzione italiana col titolo *Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi*, a cura di Regione Emilia Romagna, Assessorato Politiche sociali.

Per i diritti delle persone di minore età, il 4 giugno 1967 dovrebbe essere considerato una data storica. Entra, infatti, in vigore quel giorno la legge nr. 431/1967, che per la prima volta introduce il diritto dei bambini trascurati dai genitori ad avere una famiglia. E' dunque, nella classificazione citata sopra, l'ipotesi del *neglect*, o dei bambini di cui i genitori non si curano.

Tali sono per la nuova legge quelli "privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi", anche se sono ricoverati in istituti di assistenza pubblici o privati. Per la nuova legge questi bambini sono in stato di abbandono. Esso è accertato e dichiarato dal tribunale per i minorenni, competente anche per trovare la famiglia adottiva e decretare l'adozione.

E' una legge che per tanti versi anticipa il costume, nata sulla spinta degli studi psicologici sugli effetti della carenza di cure materne⁵ e della critica alle istituzioni totali⁶. C'erano a quell'epoca negli istituti assistenziali circa trecentomila minorenni. Si trattava di verificarne in giudizio la situazione personale e familiare⁷, e di provvedere all'adozione di quelli che risultavano abbandonati.

6. Lo stato di pregiudizio.

Un lungo travaglio giurisprudenziale delle stesse magistrature superiori ha riempito di significati quella formula. La dottrina ha largamente contribuito a definirla. Così, è stata considerata mancanza di assistenza morale e materiale non solo una condotta omissiva (*child neglect*), ma anche una commissiva (*child abuse*⁸) che comprometta gravemente ed irreversibilmente lo sviluppo fisico e morale del fanciullo.

Anche per effetto di ciò, le vetuste norme sulla potestà genitoriale (art. 330 e 333 del codice civile), formulate dal legislatore degli anni Quaranta e sin dall'inizio applicate dai giudici pigramente e con cautela, restano in ombra. Si tratta di norme che presuppongono un pregiudizio già in atto. Manca infatti nel nostro ordinamento la nozione di *enfant en*

5J. Bowlby, *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, Editrice Universitaria, Firenze, 1957.

6 E. Goffman, *Asylums – Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, 2010.

7 Per una documentata ed efficace descrizione di un istituto per l'infanzia degli Anni Settanta si veda il recentissimo: P. Torella, *I ragazzi di Villa Giardini – Il manicomio dei bambini a Modena*, a cura di Elena Becchi, Aliberti editore, Reggio Emilia, 2018.

8 Si noti che il termine inglese "abuse" nella traduzione italiana viene fatto impropriamente coincidere con la violenza sessuale. In realtà, esso si riferisce alla violenza in genere.

danger prevista dal diritto francese. Così, molte volte si chiude la stalla quando i buoi sono già scappati.

Più efficace e più garantista la procedura di adottabilità, a cui si fa largo ricorso dopo la legge 1983 n. 184. Vengono fatti così rientrare nella nozione di abbandono non solo, come in origine, protratti e ingiustificati ricoveri in istituto (bambino dimenticato), ma anche casi di gravissima incapacità genitoriale; tossicodipendenza; gravi disturbi della personalità; violenze fisiche ripetute; abusi sessuali; e ciò anche in caso di minore che si trovi all'interno della famiglia.

7. Prospettive future.

Si sono così venuti a creare in ambito civile due sistemi paralleli di protezione giudiziaria dal maltrattamento aventi sostanzialmente ad oggetto lo stesso fenomeno, differenziato non tanto per la qualità ma per la quantità del male arrecato (oltre che, ben si intende, per i possibili sbocchi giudiziari).

L'entrata in vigore della legge 2001 n. 149 anche nella sua parte processuale, che ha tolto al tribunale minorile il potere di attivarsi d'ufficio, ha dato nuovo impulso al c.d. procedimento "*de potestate*" previsto dall'art. 336 cod.civile. Siamo dunque ancora lontani dal poter leggere il fenomeno del *child maltreatment* in maniera coerente e statisticamente documentata, e l'unicità del concetto proposto dall'O.M.S. è ancora lontana.

Tuttavia, si va facendo strada il convincimento che un più tempestivo intervento dei servizi socio-assistenziali territoriali⁹ potrebbe prevenire l'abbandono e la conseguente pronuncia di adottabilità attraverso forme adeguate di aiuto e di sostegno ai genitori e alla famiglia come l'affidamento familiare. E soprattutto si sta prendendo coscienza – come dimostra l'art. 609 *decies* - che occorre lavorare in rete, portando ciascuno l'apporto della propria professionalità e del proprio ruolo. Non il pubblico ministero da solo, non lo psicologo o lo psicoterapeuta, non l'assistente sociale, non la scuola, non il giudice civile e tanto meno quello penale, ma ciascuno in concerto con l'altro, secondo un progetto dove ognuno sappia, quando occorre, abbassare la voce e chiedere l'aiuto dell'altro.

⁹ Il richiamo ai servizi e alle loro competenze istituzionali nel campo dell'affidamento familiare compare in numerose norme della legge 1983 n. 184 e più ancora nella legge 2001 n. 149.